

N. R.G. 61802/2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Vincenzo Perozziello	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.ssa	Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 61802/2014 R.G. promossa da:

FIMES S.r.l., rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Giovanna N. Iraci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Benedetto Marcello, n. 91

- ATTORE OPPONENTE -

CONTRO

CANGEMI CARLO, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv. Alessandro Severgnini e Alberto Lattuada ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pogliano Milanese (MI), Piazza E. Tarantelli n. 6/e

- CONVENUTO OPPOSTO -

CONCLUSIONI

Per parte attrice:



“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejeta

così giudicare:

I) In Via Principale

1) Revocare, annullare e dichiarare comunque nullo e senza effetti in quanto invalido, il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano, n. decreto 23291/2014 per quanto dedotto ed argomentato in merito, con ogni più ampia riserva per il prosieguo del presente giudizio.

2) Sempre in via principale, all'esito dell'esecuzione posta in essere

- A seguito dell'esecuzione posta in essere tramite pignoramento presso terzi su due istituti di credito, così come meglio indicato infra, sub. 1) della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., per tutte le ragioni già esposte, si chiede la condanna del Sig. Carlo Cangemi, anche ai sensi dell'art. 96 1, 2 e 3 comma c.p.c. al pagamento dell'importo di euro 10.000,00, valutato con criterio equitativo, o altra e diversa somma decisa dal Tribunale anche di giustizia.

II) In via istruttoria

Si chiede, nuovamente, di ammettersi prova per testi ed interpello sui fatti per cui è causa secondo i seguenti capitoli preceduti dalla parola “ *Vero che* “:

- 1) Il sig. Carlo Cangemi si era espressamente impegnato ad attivarsi per recuperare il credito vantato da Fimes nei confronti di Metal Fusion
- 2) Il sig. Carlo Cangemi, anche nella sua veste di legale rapp.te della Fimes evitò di far recuperare il credito di Fimes giudizialmente perchè in amicizia con la compagine societaria della citata Metal Fusion
- 3) Ed è vero che il sig. Carlo Cangemi ha proposto, in vendita, a clienti di cui Fimes era fornitrice, prodotti omologhi e uguali nel settore fonderia ancora prima di dimettersi dalla Presidenza del CDA di Fimes e di cedere le quote sociali
- 4) Ed è vero che il sig. Carlo Cangemi ha evitato di sollecitare il pagamento dell'importo di cui all'accordo rivolgendosi direttamente al Tribunale di Milano
- 5) Ed è vero che le forniture effettuate a Metal Fusion nel periodo 2012 /2013 furono fatte senza l'approvazione degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione

6) Ed è vero che l'accordo avente quale oggetto il pagamento della somma a titolo di finanziamento soci venne sottoscritto garantendo il pagamento del debito di Metal Fusion Si indicano come testimoni i signori : Bonomi presso Articoli per Fonderia, Gabriele Gottardi, Il tutto con ampia salvezza ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Ai sensi dell'art. 185 c.p.c. Si chiede la comparizione delle parti per il previsto tentativo di comparizione.

IV) In ogni caso

Con vittoria delle spese di lite da quantificarsi secondo i parametri di riferimento, aggiunti al rimborso forfettario previsto per legge . La nota pro-forma sarà depositata in uno con le comparse conclusionali e relativa memoria di replica”

Per parte convenuta:

“con riserva di integrarle e variarle, e con riserva, inoltre, di ogni altra azione ed eccezione, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie tutte del caso in rito e in merito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

IN VIA PRINCIPALE

- 1) Previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, respingere le domande tutte formulate dalla Fimes S.r.l. nei confronti del Sig. Carlo Cangemi, perché infondate in fatto prima ancora che in diritto, con ogni consequenziale statuizione di Legge.
- 2) Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dell'Avv. Alberto Lattuada e dell'Avv. Alessandro Severgnini, che dichiarano di averli anticipati.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere, se del caso, le prove dedotte nelle memorie ex art. 183, VI comma n. 2 e n. 3, cod. proc. civ., del 28 maggio 2015 e del 19 giugno 2015. Salvis iuribus

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Svolgimento del processo

* Con decreto ingiuntivo n. 27983/2013, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.03.2014, veniva ingiunto di pagare a FIMES S.r.l. (da ora: **Fimes** o la **Società**) in favore del sig. Carlo Cangemi (da ora: **Cangemi**) la somma di € 21.000,00, oltre € 130,00 per esborsi e € 830,00 per compensi professionali.

Il decreto ingiuntivo veniva richiesto da Cangemi in ragione di un finanziamento infruttifero soci, da lui effettuato in favore di Fimes, e della mancata restituzione dello stesso in contrasto con quanto statuito in un contratto sottoscritto tra le parti in data 26 marzo 2014 (da ora: il **Contratto**).

In proposito, in fatto, conviene anticipare sin da ora quanto segue, siccome del tutto pacifico tra le parti:

Con comunicazione datata 14 febbraio 2013 il Cangemi rassegnava le dimissioni dal suo incarico di Presidente del CDA di Fimes, avendo deciso di abbandonare la Società e, per l'effetto, di cedere le proprie quote in favore degli attuali soci (cfr. doc. 7 att.).

In data 26 marzo 2014, seguito alle dimissioni del Cangemi, veniva quindi stipulato il Contratto. L'accordo in parola, sottoscritto dalle parti, prevedeva che *"Facendo seguito alla richiesta del Sig. Cangemi Carlo di cedere le quote di Fimes Srl di sua proprietà, con conseguente uscita dalla società stessa, lo scrivente Bova Massimo, in qualità di nuovo legale rappresentante della società Fimes Srl, comunica e chiede al Sig. Cangemi Carlo che, relativamente al finanziamento infruttifero soci, pari ad euro 21.700,00 non ancora, alla data odierna, restituito, la società Fimes Srl, si impegna, facendo salvo imprevisti e/o difficoltà economiche improvvise ed inaspettate, alla restituzione in 21 rate mensili di euro 1.000,00 cad. più la prima di euro 750,00, a partire dal mese di aprile 2013. Qualora la società Fimes Srl, abbia la possibilità di farlo, potrà estinguere il debito in più breve tempo"* (cfr. doc. 8 att.; enfasi d.e.).

* Avverso il menzionato decreto ingiuntivo Fimes proponeva formale opposizione con citazione notificata in data 23 ottobre 2014.

A fondamento della propria opposizione la Società poneva due ordini di motivi, che si possono sintetizzare come segue:

- Il contratto subordinerebbe il rimborso del finanziamento ad una condizione negativa, costituita dal mancato verificarsi di "imprevisti e/o difficoltà economiche improvvise ed inaspettate";
- tale condizione si sarebbe verificata in ragione delle situazioni relative ai debitori "Metal Fusion" e "Mecgraf" ed ad una attività di concorrenza realizzata dal Cangemi;
- dunque il diritto alla restituzione del Cangemi sarebbe venuto meno in quanto si sarebbero verificatei **imprevisti e/o difficoltà economiche improvvisi e inaspettati**.

In particolare, tali eventi condizionanti, in tesi di parte attrice, andrebbero ravvisati nella situazione in cui versa Fimes di impossibilità della restituzione della somma di denaro di cui si discute per fatti sopravvenuti ed imprevedibili (alla stipula del Contratto), in parte imputabili allo stesso Cangemi, e segnatamente: - la condotta tenuta dallo stesso in qualità di presidente del CdA di Fimes con la società Metal Fusion; - il fallimento asseritamente inatteso della società Mecgraf; - la condotta del Cangemi in diretta violazione del divieto di concorrenza scaturito a seguito della cessione delle quote sociali.

Condotte, queste, che, sempre in tesi attorea, integrerebbero una responsabilità del Cangemi in forza del suo ruolo di presidente del CdA di Fimes e che, come si diceva, consentirebbero di ritenere avverata la condizione e, pertanto, non più dovuta la restituzione del finanziamento al convenuto.

In forza di tali deduzioni, parte attrice chiedeva, altresì, in atto di citazione, sospendersi l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.

* In data 3 marzo 2015 si costituiva in giudizio parte convenuta, sig. Cangemi Carlo, chiedendo di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e di respingere le domande tutte di parte opponente.

* Nel corso della prima udienza parte attrice rinunciava all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., avendo Fimes, a fronte dell'iniziata esecuzione, proceduto al pagamento con riserva di ripetizione.

* Dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il deposito delle relative memorie il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio 2017. In tale udienza parte attrice precisava le conclusioni nei termini indicati in premessa.

II. Il merito

*** Le domande attoree sono infondate e, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato (domanda 1).**

* Infondata è, anzitutto, l'eccezione avente ad oggetto l'interpretazione del Contratto offerta da parte opponente secondo cui esso, nella parte in cui prevedeva che *"la società Fimes Srl, si impegna, facendo salvo imprevisti e/o difficoltà economiche improvvise ed inaspettate, alla restituzione in 21 rate mensili di euro 1.000,00 cad. più la prima di euro 750,00, a partire dal mese di aprile 2013"*, avrebbe previsto una condizione il cui verificarsi avrebbe fatto venir meno l'obbligo, in capo a Fimes, di restituire il finanziamento effettuato dal Cangemi in suo favore.

Invero, si deve considerare, in proposito, anzitutto che Fimes, come chiaramente emerge dal tenore letterale del Contratto, riconosceva il proprio debito verso Cangemi a titolo di restituzione del finanziamento. A ciò si può aggiungere che il collegamento, che parte attrice vorrebbe istituire, tra semplici imprevisti e/o difficoltà economiche sopravvenute del debitore e l'estinzione del debito è certamente del tutto inusuale, attesa la debolezza evidente della causa rispetto alla radicalità dell'effetto giuridico, debolezza che si traduce in un'evidente sproporzione tra i due termini della fattispecie condizionante, in tesi contrattualmente pattuita.

Ed allora, se così fosse, tale regolamentazione dei reciproci interessi dovrebbe emergere con cristallina chiarezza dal testo contrattuale.

Al contrario, bisogna constatare che il testo contrattuale è, in proposito, ambiguo, sicché pare preclusa la possibilità di farne discendere senz'altro un'interpretazione in forza della quale il soggetto il cui credito il debitore riconosce, lo perderebbe sol che sopravvenissero "imprevisti

e/o difficoltà economiche improvvise ed inaspettate” del debitore, a fronte di principi generali che, come noto, non conducono a tale situazione alcun effetto estintivo.

Un’interpretazione siffatta, in conclusione, viola il canone secondo cui, nell’interpretare il contratto, si deve avere riguardo alla “comune intenzione delle parti” (art. 1362 c.c.) e non invece all’interpretazione confacente agli interessi di una sola di esse.

In secondo luogo va sottolineato che parte convenuta, nel rigettare recisamente l’interpretazione proposta da Fimes, ne ha invece proposta un’altra in forza della quale l’inciso in discussione integrerebbe non già una condizione avente ad oggetto l’adempimento di Fimes, ed invece, salvo l’obbligo di adempiere, una condizione concernente i termini dell’ adempimento stesso.

Secondo tale interpretazione, cioè, la condizione in parola è intesa a consentire che, per il caso dei menzionati imprevisti e/o difficoltà economiche improvvise ed inaspettate, che avrebbero impedito a Fimes di corrispondere puntualmente alla rispettiva scadenza le 21 rate mensili di euro 1000,00 - con decorrenza della prima, di euro 750,00, dal mese di aprile 2013, e così dunque sino al gennaio 2015 -, la stessa avrebbe potuto adempiere in termini differenti senza, per l’effetto, perdere il beneficio del termine, ma pur sempre entro il termine finale da individuare nella scadenza prevista per il pagamento dell’ultima rata.

In sostanza, le parti, introducendo la dizione di cui si discute, avrebbero voluto escludere l’operatività dell’art. 1183 c.c.

Tale interpretazione, dunque prevede che, comunque, alla scadenza del termine ultimo (gennaio 2015), Fimes avrebbe ugualmente dovuto estinguere il suo debito nei confronti del Cangemi.

Ritiene il Tribunale che l’interpretazione offerta da parte convenuta è senz’altro preferibile, atteso che soddisfa il canone della interpretazione che illumina la comune intenzione delle parti, contemperando in modo ragionevole i rispettivi interessi. Invero, adottandola, le posizioni delle parti risultano correttamente armonizzate, da un lato avendo Fimes riconosciuto il debito già ai tempi scaduto nei confronti di Cangemi, dall’altro avendo offerto il Cangemi una dilazione di pagamento mediante il pagamento rateale del debito stesso in 21 mesi ed ulteriormente la deroga al disposto dell’art. 1183 c.c. per il caso in cui il debitore si fosse trovato in difficoltà, salvo ovviamente il termine ultimo di scadenza come sopra individuato.

Tale interpretazione, inoltre, pare del tutto conforme al precetto di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c., laddove l'interpretazione di parte attrice risulta capziosamente rivolta a piegare il significato del testo contrattuale a suo esclusivo vantaggio.

Alla stregua di tali considerazioni si deve dunque ritenere che il debito di Fimes verso Cangemi, riconosciuto nel Contratto, è scaduto e non è stato pagato.

Tali ragioni assorbenti consentono di per se stesse di ritenere infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo e, pertanto, di rigettare la domanda attorea.

* Nondimeno, anche aderendo alla (infondata) prospettazione interpretativa di parte attrice, si deve constatare che Fimes non ha comunque sufficientemente dimostrato il verificarsi della condizione, in tesi risolutiva, costituita da *"imprevisti e/o difficoltà economiche improvvisi ed inaspettati"*.

Soprattutto, la stessa attrice non ha fornito elementi sufficienti atti a dar prova del carattere "improvviso e inaspettato" - dunque necessariamente sopravvenuto ed imprevedibile - degli eventi che avrebbero causato le sue difficoltà economiche.

E' appena il caso di aggiungere che, dato il tenore letterale della dizione contrattuale, è del tutto escluso che possa riconoscersi effetto condizionante a circostanze preesistenti e note a Fimes.

Termine di riferimento per la valutazione della natura improvvisa ed inaspettata degli imprevisti e/o difficoltà economiche di Fimes, è costituito, all'evidenza, in base allo stesso tenore del Contratto, dal momento in cui esso è stato stipulato (26 marzo 2014).

Ciò posto, innanzitutto, parte opponente ha ommesso di produrre i bilanci sociali, unici documenti che avrebbero potuto dimostrare le effettive difficoltà economiche della società, le quali dunque risultano bensì allegate ma non affatto provate.

In ogni caso, non risulta integrata la prova dell' "imprevedibilità" delle asserite difficoltà economiche.

In tesi di parte opponente, infatti, sarebbero intervenute una serie di circostanze che avrebbero inciso sulle condizioni economiche della società, ma che non sono risultate né impreviste né imprevedibili.

In tal senso rileva quanto segue:

- In ordine alla vicenda **“Metal fusion”**, risulta agli atti che la morosità della stessa risale a fatture datate 2010 e 2011 (cfr. docc. 10, 11, 12 att.) ed era pertanto una situazione conosciuta da Fimes al momento della stipula del Contratto. Fatto questo pacifico anche per l'attrice che, pur contestando la situazione come dovuta, a suo dire, a condotte contrarie ai doveri di diligente amministrazione, ammette che tutte le forniture successive sono state pagate regolarmente (cfr. memoria di replica att. P. 3).

Non può nemmeno dirsi significativo il rilievo dell'attrice stessa per cui l'asserita imprevedibilità della vicenda Metal Fusion e, segnatamente, della sua condizione debitoria, discenderebbe dalla promessa, operata dal sig. Cangemi, che “Metal fusion avrebbe certamente pagato l'intero debito” (conclusionale att., p. 4; citaz. sesta pagina, manca numerazione), promessa che avrebbe costituito la principale ragione per la quale Fimes aveva stipulato il Contratto obbligandola alla restituzione del finanziamento soci oggetto di contestazione (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale att.).

Anzitutto, si può del tutto escludere che Cangemi abbia garantito che Metal Fusion avrebbe pagato il suo debito, circostanza questa non solo non provata ma smentita dal tenore della mail in data 27 giugno 2013, di cui al doc. 11 att., in cui il Cangemi, lungi dal promettere il pagamento di Metal Fusion, si limita a dire che avrebbe chiesto e cercato di ottenere dal debitore *“informazioni necessarie per tutelare non solo i problemi comuni ed attuali, ma del mio regresso presso di Voi affinché tutto si risolva nel migliore dei modi”*. Dunque Cangemi esprime una mera disponibilità, a titolo amichevole, ad informarsi presso Metal Fusion, nell'interesse sia di Fimes che proprio, e non assume l'obbligo preteso da parte attrice.

In conclusione, la preesistente condizione di morosità di Metal Fusion, pacificamente conosciuta da Fimes, impedisce di considerare il suo inadempimento quale evento improvviso o inaspettato, indipendentemente dalle rassicurazioni dal sig. Cangemi sulla sua disponibilità informativa. Tale preesistente condizione di morosità prefigurava, quantomeno, un rischio di possibile protrarsi dell' inadempimento di Metal Fusion che Fimes avrebbe dovuto tenere in considerazione e, quindi, certamente non un evento improvviso ed inaspettato.

- In ordine alla **vicenda “Mecgraf”**, non può dirsi sostenibile la tesi di parte attrice per cui il procedimento da lei avviato nei confronti di tale società, concernente il recupero del credito vantato nei confronti della stessa, non avrebbe consentito di prevederne il fallimento, intervenuto dopo la stipula del Contratto.
Al contrario, la difficoltà dell’attrice a riscuotere il proprio credito verso Mecgraf, l’inadempimento da parte della debitrice del piano di rientro e l’instaurato procedimento giudiziale volto a far valere le proprie ragioni creditorie, sono vicende che dimostrano in modo evidente l’insolvenza di Mecgraf e sono pacificamente antecedenti alla stipula del Contratto. E’ poi appena il caso di aggiungere che, attesa la sostanziale inesigibilità del credito, anche le eventuali (non provate) difficoltà economiche di Fimes derivanti da tale situazione sono parimenti antecedenti alla stipula del Contratto.
Che insolvenza e azioni giudiziali di Fimes verso Mecgraf siano ben antecedenti alla stipula del Contratto è dimostrato dal fatto che il suddetto procedimento giudiziale ha n. di ruolo 13700/2012 (doc. 15 att.) e la stessa dichiarazione di fallimento di tale società è antecedente alla stipula del Contratto (sentenza Trib. Lodi del 6 marzo 2014: doc. 16 att.).
In conclusione, anche in questo caso, si tratta di una situazione perfettamente nota a Fimes, il che fa escludere che possa essere considerata evento improvviso ed inaspettato integrante l’asserita condizione di cui alle prospettazioni attoree.
- In ordine alla vicenda relativa all’asserita **condotta concorrenziale in capo al sig., Cangemi**, non sembra ravvisabile, anzitutto, un divieto di concorrenza cui lo stesso fosse obbligato. Invero la Corte di Cassazione ha consentito l’estensione analogica del disposto dell’art. 2557 c.c. alle ipotesi di cessione di quote di partecipazione di una società di capitali, chiarendo tuttavia che presupposto indefettibile di tale estensione è che il Giudice accerti che la cessione integra un “caso simile” all’alienazione d’azienda.
Tale similitudine è ravvisabile, come rilevato dalla Suprema Corte, nell’ipotesi di cessione della partecipazione sociale di controllo. Quest’ultima operazione, infatti, pur non essendo qualificabile come cessione d’azienda, ne determina i medesimi effetti pratici, vale a dire la “circolazione del complesso aziendale” (cfr. Cass. Civ., n. 14471 del 25 giugno 2014).

Tale similitudine non sussiste nel caso di specie, in cui il sig. Cangemi è stato titolare ed ha ceduto una quota minoritaria di società a responsabilità limitata (pari al 30%, quindi meno di 1/3 del capitale sociale) tale da far escludere in radice l'applicabilità del principio sancito nella menzionata pronuncia ed invocato da parte opponente.

In ogni caso, la condotta concorrenziale contestata da Fimes al sig. Cangemi non è stata sufficientemente provata dall'attore - in tal senso essendo inidonea la sola mail prodotta sub doc. 12 att. - e men che meno è stato provato che essa abbia indotto difficoltà economiche di Fimes. E' infine pacifico che, secondo la stessa prospettazione attorea, tali asserite condotte sono state poste in essere in periodo molto antecedente alla stipula del Contratto (v. capitolo di prova attoreo n. 3).

Anche le deduzioni attoree in ordine all'asserita attività concorrenziale svolta da Cangemi, dunque, non sono idonee a fondare l'accertamento della condizione che (erroneamente) parte attrice ravvisa prevista nel Contratto.

*** All'esito delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.**

*** Deve infine essere rigettata la domanda di risarcimento del danno promossa da parte attrice (domanda n. 2),** domanda che può essere intesa come proposta solo ex art. 96 c.p.c. atteso che, se diversamente intesa, sarebbe inammissibile perché proposta solo in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed aggiuntiva rispetto alle altre.

Ciò posto, la domanda risulta del tutto infondata, atteso che il decreto ingiuntivo, concesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., è stato confermato all'esito del processo di opposizione.

* Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., e pertanto parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 4.835,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

- I) RIGETTA** l'opposizione e, per l'effetto, **CONFERMA** il decreto ingiuntivo opposto;
- II) CONDANNA** parte attrice **FIMES S.r.l.**, a rifondere a parte convenuta **CANGEMI CARLO** le spese di lite che si liquidano in € 4.835,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 21 settembre 2017

Il Giudice estensore
ANGELO MAMBRIANI

Il Presidente
VINCENZO PEROZZIELLO